



# COMUNE DI CATIGNANO

Provincia di Pescara

Piazza Marconi, 2  
C.A.P. 65011  
C. F. 80001570680  
TEL. 085/841403  
P. IVA 00221020688  
FAX 085/841623

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 34 DEL 18-06-2026**

,li 18-06-2026

**Registro Generale n. 34**

**ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 34 DEL 18-06-2026**

**Oggetto: Festa Santa Irene-Regolamentazione circolazione in Contrada Cappuccini.**

L'anno duemilaventisei addì diciotto del mese di giugno, il Sindaco **Lattanzio Francesco**

**ORDINA**

**PREMESSO** che Comuni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, hanno la facoltà di regolamentare, con apposita ordinanza di circolazione dei veicoli nel territorio comunale, stabilendo obblighi, divieti e limitazioni sia a carattere temporaneo che permanente per tutti i veicoli o per determinate categorie;

**VISTA** la richiesta assunta al n° 2537 del 20.5.2026 del protocollo del Comune di Catignano con la quale il religioso Parroco Padre Mario Granato chiede di ottenere la chiusura e il divieto di sosta al traffico veicolare, in occasione dei festeggiamenti di Santa Irene in Contrada Cappuccini nei giorni 27 e 28 giugno 2026, in particolar modo durante la solenne processione della Santa tanto venerata dai fedeli, che attraverserà dei tratti di strada sia comunale che provinciale nella contrada Cappuccini a partire dalle ore 18,30;

**VISTO** il nulla osta della Provincia di Pescara, rimesso in data 17.06.2026, ns prot. n. 3083;

**RITENUTO** che per esigenze di carattere tecnico e per motivi di sicurezza pubblica, si rende necessario vietare il transito e la sosta nelle vie sopra menzionate;

**VISTI** gli artt. 5, comma 3 - 6, comma 4, lett. f) e 7, comma 1, lett. a) e 9 del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

**VISTO** il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

**RITENUTO** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**ATTESA** la propria competenza all’adozione dell’atto;

## **ORDINA**

1) per le esigenze e per i motivi di cui alle premesse, sono temporaneamente vietati il transito e la sosta al traffico veicolare nel giorno **27-28 giugno 2026** come meglio di seguito specificati:

2) Il Responsabile del servizio segnaletica è incaricato di apporre i segnali di cui al seguente prospetto, almeno 48 ore prima dell’inizio:

N.D.	Luogo in cui i segnali devono essere apposti	FIG.	Descrizione del segnale di cui al Regolamento Codice della Strada	Pannelli integrativi
<b>1</b>	<b>SP 39</b> Dal km 0+000 al km 0+400	<b>46</b>	Divieto di transito	dalle ore 18,00 alle ore 20,00
<b>2</b>	<b>SP 40</b> Dal km 17+5000 al km 18+500	<b>46</b>	Divieto di transito	<b>del giorno 28 giugno 2026</b>
<b>3</b>	<b>Contrada Cappuccini</b> <b>Tutta la strada comunale</b> <b>che conduce al Convento</b>	<b>46</b> <b>74</b>	Divieto di transito Divieto di sosta	<b>giorni 27-28 dalle ore 20,00</b> <b>giugno 2026</b>
				<b>alle ore 02,00 dei giorni 28-29</b> <b>giugno 2026</b>

ed è incaricato di dare adeguata pubblicità a questo provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, nonché nei consueti modi di diffusione;

3) il personale della Polizia Municipale, dell’Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;

4) a norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di **PESCARA**;

5) in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

6) a norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Municipale;

7) per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to Lattanzio Francesco

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal *22.06.2026* al *07.07.2026*  
Li *22.06.2026*

IL RESPONSABILE  
F.to Rossella Monaco

Copia conforme all'originale.  
Li *22.06.2026*



IL SINDACO  
Lattanzio Francesco